







## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"**

Via Benedetto D'Acquisto, 33 - 90046 Monreale (PA) - 091/6404489 C.F. 97165530821

www.icsguglielmosecondo.edu.it – e-mail paic86400r@istruzione.it – e-mail paic86400r@pec.istruzione.it



- Ai docenti
- Ai Genitori degli alunni di tutte le classi e sezioni dell'Infanzia
  - Personale ATA
    - Sito

I.C.S.- "GUGLIELMO II"-MONREALE Prot. 0008426 del 27/09/2024 VII (Uscita)

Oggetto: procedura in caso di ritardo dei genitori nel prelievo alunni all'uscita da scuola al termine delle lezioni.

## Rispetto della puntualità dell'orario scolastico

I genitori sono tenuti doverosamente a garantire la **puntualità dell'alunno a scuola**. Il ritardo, soprattutto quando è ripetuto o frequente, lede il diritto allo studio e diviene motivo implicito di condizionamento negativo nel processo di socializzazione e relazione (oltre che di disturbo all'organizzazione e all'attività didattica).

Purtroppo, il malcostume del ritardo è cosa abbastanza diffusa e diventa un elemento di criticità per l'Istituzione scolastica e per il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Qualora il genitore (o un suo delegato autorizzato) non si dovesse presentare a scuola - al termine delle lezioni - per riprendere l'alunno, si pongono alcune questioni molto delicate:

- si obbliga l'insegnante ad una deroga al proprio orario di servizio;
- si altera l'identità culturale e formativa della funzione docente, obbligando gli insegnanti a una mera e non prevista sorveglianza al di fuori del proprio orario di servizio;
- si mortifica l'alunno che attende i suoi genitori;
- si altera il rapporto scuola-famiglia nella giusta coniugazione di responsabilità educative.
- Tanto premesso, si chiede alle famiglie il massimo rispetto della puntualità in ingresso e in uscita, anche per il valore educativo e le ripercussioni sulla crescita generale degli alunni implicitamente connesso al rispetto delle regole, del lavoro altrui, della responsabilità e del rispetto del Patto educativo tra scuola-famiglia.

Si rammenta ai genitori che non è consentito lasciare e/o far attendere da soli gli alunni nelle vicinanze della scuola o farli entrare nelle pertinenze scolastiche prima dell'inizio dell'orario delle lezioni. Simile comportamento, per le conseguenze connesse alla vigilanza e alla sicurezza

degli alunni, si configura come "abbandono di minore": la scuola non assume responsabilità rispetto ad eventuali alunni lasciati così incustoditi.

Qualora si verificassero reiterati casi di genitori che ritardano nel prelievo degli alunni alla fine delle lezioni, si ricorda che, in caso di ritardo non segnalato preventivamente, saranno attivate le seguenti disposizioni:

- 1) il docente riaccompagna l'alunno nell'edificio scolastico e prova a rintracciare telefonicamente i genitori;
- 2) nel caso non sia stato possibile contattare i genitori, il docente contatterà l'ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori;
- 3) il docente affida l'alunno al personale in servizio. Il collaboratore scolastico è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare priorità alla vigilanza dell'alunno;
- 4) al momento del prelievo, il genitore ritardatario appone la firma sul registro.
- 5) In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo.

E' appena il caso di notare che **il ripetuto ritardo** nel ritiro dell'alunno da parte del genitore **si può configurare come abbandono di minore.** 

Si confida nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico f.to Prof.ssa Irene Bornelli